

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

UFFICIO V – Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche. Istruzione non statale

Prot. MPIA00DRPU./7782/USC.

Il dirigente.: dott.Donato Marzano

Bari, 18.7.2014

Ai gestori/rappresentanti legali

delle scuole paritarie di ogni ordine e grado

della Regione

LORO SEDI

E, p.c. Ai Dirigenti

di ambito territoriale USR Puglia

LORO SEDI

Al Sito WEB

N.D.G.

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2014/2015 scuole paritarie di ogni ordine e grado. Indicazioni operative per la dichiarazione relativa alla permanenza dei requisiti.

I DD.MM. n. 267 del 29.11.2007, art. 3 - punto 1 - e n. 83 del 10.10.2008, par. 5.2, prescrivono l'obbligo, da parte dei gestori/rappresentanti legali delle scuole paritarie, di dichiarare, entro il 30 settembre di ciascun anno, la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità scolastica.

A tal fine quest'Ufficio ha predisposto gli allegati modelli di dichiarazione (schede $\mathbf{A} - \mathbf{B}$ – C – D) da utilizzare, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado e da trasmettere, accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento del gestore/rappresentante legale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. esclusivamente posta certificata al seguente indirizzo: per drpu@postacert.istruzione.it

Le SS.LL., avranno cura di inviare, unitamente alla predetta dichiarazione, gli elenchi alfabetici degli alunni effettivamente frequentanti, distinti per sezioni/classe, completi dei dati anagrafici e debitamente datati e sottoscritti dal gestore/rappresentante legale. Tanto al fine di consentire a quest'Ufficio di esercitare il controllo e la vigilanza sulla frequenza di alunni di età non inferiore a quella prevista dalle disposizioni vigenti in materia (relativamente alla scuola dell'infanzia e a quelle del I ciclo).

Limitatamente alle scuole secondarie di II grado, detti elenchi debbono, inoltre, contenere l'indicazione, per ciascun alunno, del titolo di accesso alla classe, la scuola e la data di conseguimento.

Alla dichiarazione, inoltre, dovranno essere allegate, <u>laddove scadute</u>, le certificazioni aggiornate relative ai locali scolastici e, precisamente:

- 1) certificato di idoneità igienico-sanitaria, rilasciato dalla A.S.L. competente;
- 2) **certificato di agibilità** ad uso scolastico (qualora sia stato prodotto certificato provvisorio o temporaneo o di compatibilità urbanistica per l'uso provvisorio o la perizia tecnica giurata in epoca precedente all'emanazione della Legge Regionale 7.4.2014 n. 12);
- 3) **certificato di prevenzione incendio dei locali**, rilasciato dal comando dei Vigili del Fuoco ovvero

autocertificazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 12.1.98, n° 37 (in caso di esonero dalla relativa presentazione, dichiarazione del gestore comprensiva di assicurazione in ordine all'adozione di tutte le precauzioni relative alla sicurezza antincendio).

- **N.B.** Ai fini dell'esonero dall'obbligo della presentazione del certificato di prevenzione incendi, si deve tener conto non solo della presenza contemporanea di unità di persone, ma anche di ogni altra attività per la quale è richiesta la presentazione del certificato di prevenzione incendi (v. DPR n. 151/2011 All. 1-);
- 4) Qualora trattasi di gestione acquisita a seguito di **contratto di affitto d'azienda**, con scadenza nell'a.s. 2014/2015, i gestori dell'ente cedente e dell'ente cessionario, in persona dei propri rappresentanti legali, dovranno produrre una **dichiarazione personale**, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, a firma congiunta, attestante il rientro in possesso della gestione della scuola in questione da parte dell'ente cedente ovvero l'avvenuta proroga del contratto d'affitto d'azienda/di ramo d'azienda, precisandone i termini e le modalità.

Si evidenzia che <u>qualunque variazione dei dati</u> relativi al numero degli alunni e delle sezioni/classi nonché dei docenti in servizio, forniti mediante la dichiarazione di conferma del funzionamento, dovrà essere, tempestivamente, notificata a quest'Ufficio.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza **del rispetto del limite massimo di alunni accoglibili per aula** così come attestato dall'autorità sanitaria competente nel certificato di idoneità igienico-sanitaria. Eventuali responsabilità derivanti dal mancato rispetto di tale limite non potrà che ricadere esclusivamente sulle SS.LL. medesime.

Dovrà, altresì, essere notificato a quest'Ufficio, **entro il 31.8.2014**, l'eventuale passaggio di gestione, mutamento del rappresentante legale, trasferimento della sede scolastica e, per le scuole gestite da persona giuridica, della sede legale, con allegata la prescritta documentazione, per le previste procedure di competenza (art. 3, comma 4, del D.M. n. 267/2007).

In particolare, dovranno essere comunicati e documentati (in originale o copia autenticata, ai sensi degli artt. 18 e/o 19 e 19bis del D.P.R. n. 445/2000), utilizzando gli uniti modelli:

- il mutamento del soggetto gestore (modello G)
- il mutamento del legale rappresentante (modello L)
- il trasferimento della sede scolastica (modello T)

La necessità che i trasferimenti della sede scolastica ed i mutamenti del soggetto gestore siano effettuati nel periodo di sospensione dell'attività didattica e **comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico,** è motivata dall'esigenza di non pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività scolastica ovvero di non interrompere la continuità del servizio, a salvaguardia della posizione scolastica degli alunni e della valutazione del servizio del personale.

Ciò anche al fine di consentire a quest'Ufficio di esperire i necessari accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'emanazione del consequenziale provvedimento di modifica del decreto di riconoscimento della parità scolastica.

Si rammenta, inoltre, che per le <u>scuole primarie e secondarie di I e II grado</u>, il par. 5.3, ultimo comma, del D.M. n. 83/2008 prevede "Nelle forme e nei tempi definiti dal Ministero le scuole paritarie sono tenute a comunicare, come le scuole statali, i nominativi dei propri studenti al fine della compilazione e dell'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli studenti".

Si sottolinea il divieto di ammettere a sostenere esami di idoneità candidati preparati presso la medesima scuola (es. uditori in 1[^] classe di scuola primaria).

Si evidenzia che **non è consentito il frazionamento di posti/cattedre in tutte le scuole di ogni ordine e grado,** al fine di evitare che l'eccessiva frammentazione delle cattedre, verificatasi nei decorsi anni scolastici, influisca negativamente sull'efficacia dell'attività didattica, sulla continuità dell'apprendimento e sulla coerenza e correttezza della valutazione.

Nel rammentare l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 4, lett. g) L. n. 62/2000 di "utilizzare personale docente fornito del titolo di abilitazione" corrispondente all'insegnamento impartito, si sottolinea la necessità di acquisire agli atti della scuola, i titoli di studio e di abilitazione posseduti dai docenti con i quali è stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro ovvero le relative autocertificazioni, rese dai medesimi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In presenza di queste ultime le SS.LL., a norma dell'art. 71 del citato D.P.R.445/2000, sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità delle stesse.

Si raccomanda, infine, l'osservanza, da parte dei gestori/rappresentanti legali degli **istituti di istruzione secondaria di II grado**, degli adempimenti previsti con nota circolare di questa Direzione generale prot. 3894 del 29.4.2010, in ordine allo svolgimento degli **esami di idoneità** i quali, secondo la vigente normativa, "Ferma restando l'unicità della sessione, possono svolgersi anche nel mese di settembre, purché prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo" (O.M. n. 90 del 21.5.2001, art. 18, comma 8).

Gli Istituti che indicono la sessione d'esame d'idoneità, debbono, secondo quanto previsto dalla predetta circolare, comunicare, **entro il 30 maggio 2015**, il periodo previsto per lo svolgimento degli stessi (giugno o settembre).

Qualora questo sia programmato nel **mese di giugno**, le SS.LL. dovranno, entro la medesima data **del 30 maggio 2015**, far pervenire a quest'Ufficio il calendario degli esami in parola, nonché **l'elenco dei candidati ammessi a sostenerli**, recante i seguenti dati:

- Cognome e nome
- Luogo e data di nascita
- Residenza anagrafica ed eventuale domicilio, ove diverso dalla residenza
- Titolo di accesso posseduto completo di data e sede di conseguimento
- Data di ricevimento della richiesta di partecipazione agli esami di idoneità
- Numero di anni scolastici soggetti ad esame.

Ove, invece, lo svolgimento degli esami in parola sia programmato per il **mese di settembre**, le SS.LL. dovranno far pervenire a quest'Ufficio, **entro il 31.7.2015**, il calendario degli esami e <u>l'elenco dei candidati ammessi a sostenerli</u> contenente i dati sopra riportati.

Ovviamente, ogni variazione successivamente intervenuta per sopraggiunti motivi, dovrà essere tempestivamente comunicata a quest'Ufficio.

Analoghe comunicazioni dovranno essere prodotte, **entro il 1.9.2014,** relativamente ad eventuali **ESAMI INTEGRATIVI** di cui si rendesse necessario lo svolgimento.

Si evidenzia, a tal proposito che, a norma dell'art. 24, comma 1, dell'O.M. n. 90 del 21.5.2001, "gli alunni e i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere.....esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo ed indirizzo, su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza, Detta sessione di esame deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo".

Il successivo comma 2 del mede4simo art. 24, dispone, altresì, che gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto".

Nel ribadire che l'invio della dichiarazione di conferma del funzionamento costituisce un **obbligo** da parte dei gestori/rappresentanti legali delle scuole paritarie, si confida in un puntuale e corretto adempimento.

f.to IL DIRIGENTE
Donato Marzano